

**Gestione Dipendenti Pubblici**

Brescia, 5 Giugno 2013

Prot. INPS.1564.05/06/2013.0027908U

Agli Enti iscritti a

INPS – Gestione ex INPDAP

- CPDEL, CPS, CPI, CPUG

della Provincia di

BRESCIA

OGGETTO: Penalizzazioni su pensione anticipata ai sensi del combinato disposto dall'art. 24 c. 10 legge 214/2011 e art. 6, c. 2-quater, seconda parte, legge 14/2012 – Precisazioni ed indicazioni operative.

Com'è noto, la legge 214/11 richiamata in oggetto ha disposto che sulla quota di trattamento di pensione relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, sia applicata una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

La successiva legge 14/2012 ha altresì disposto che le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, della legge 214/2011 in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31.12.2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Le norme su indicate hanno suscitato negli Enti Iscritti alcune incertezze operative riguardanti la assoggettabilità o meno dei numerosi istituti giuridici connessi alla prestazione di lavoro, alla deroga delle penalizzazioni previste dalla citata legge 214/11.

Nelle more di un riscontro esaustivo ai quesiti che al riguardo questo Ufficio ha inoltrato alla competente Direzione Centrale Previdenza – Ufficio Pensioni, si ritiene utile fare il punto di quanto a tutt'oggi è stato chiarito e fornire nel contempo indicazioni operative cui gli Enti in indirizzo vorranno attenersi per il futuro.

Premesso in via generale che rientrano nella categoria “prestazioni effettive di lavoro” sia le attività lavorative dipendenti che autonome e che non è discriminante la copertura assicurativa dei periodi in questione, la *ratio* della norma sembra limitare la non applicabilità delle penalizzazioni *ex lege* 214/11, oltre ai casi espressamente previsti dalla legge 14/12 - astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria – alle sole ipotesi di istituti giuridici che sono regolamentate come assimilate, per legge, alle prestazioni effettive di lavoro.

Sono da considerare rientranti nella fattispecie di “prestazione effettiva di lavoro” e pertanto da non valutare in tema di penalizzazioni:

- il congedo per maternità al di fuori del rapporto di lavoro (art. 25 c.2, d.lgs 151/01);
- i periodi derivanti da totalizzazioni estere.

Non sono viceversa rientranti nella fattispecie “prestazione effettiva di lavoro” e pertanto da valutare in tema di penalizzazioni:

- l’astensione facoltativa per maternità in costanza di rapporto di lavoro (art. 35 d.lgs. 151/01);
- i permessi mensili *ex lege* 104/92;
- i permessi per assistenza ad handicap *ex D.lgs.* 151/01;
- le aspettative senza assegni a qualsiasi titolo;
- le maggiorazioni di servizio virtuali a qualsiasi titolo (invalidità *ex lege* 388/00, benefici amianto, vittime del terrorismo, ecc.);
- i riscatti laurea, specializzazione, diplomi professionali, ecc., anche se presenti nelle ricongiunzioni *ex lege* 29/79;
- i riscatti dell’astensione facoltativa per maternità fuori dal rapporto di lavoro (art. 35 d.lgs. 151/01);
- la contribuzione volontaria;
- gli scioperi;
- i periodi di disoccupazione, quando non danno titolo alla cassa integrazione guadagni ordinaria, anche se presenti nelle ricongiunzioni *ex lege* 29/79.

Al fine di non subire le penalizzazioni di cui trattasi, il dipendente, per l’accesso alla pensione anticipata, dovrà incrementare il servizio effettivo con un periodo di lavoro aggiuntivo pari a quello considerato.

Preso atto che il combinato disposto dalle norme in esame non sembra consentire interpretazioni estensive delle stesse, in tutti gli altri casi non rientranti nelle suesposte fattispecie è opinione della scrivente che vadano operate le penalizzazioni, con le modalità sopraindicate.

Si fa riserva di tempestive comunicazioni in merito, qualora l'Istituto in futuro adotti orientamenti diversi o discordanti da quanto indicato nella presente nota.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore
(Dott. Giuseppe Grasso)

